Jent- L. 235 | 2011 PGN- 1617 | 2010



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo De Luca

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado in materia di lavoro promossa con ricorso depositato il 18.10.2010

da: POLES RENZO ricorrente

Elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. Daniela Arciprete che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

Oggetto: illegittimità sanzione disciplinare

Contro: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E. FERMI" in persona

del Dirigente pro tempore

resistente

contumace

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18.10.10 il ricorrente Renzo Poles, insegnante presso l'ITIS "E.Fermi" di Treviso, esponeva che: in data 19.05.2010 il Dirigente scolastico emanava il comunicato n. 241 (all. 1), con il quale si disponeva dal giorno 31.05.2010 il termine delle attività di laboratori ed aule speciali di chimica; con la stessa circolare si invitavano gli insegnanti a far consegnare il materiale dato in dotazione agli studenti ed a consegnare all'Ufficio Tecnico l'elenco della dotazione mancante; in data 01.06.2010 egli teneva una lezione pomeridiana per la classe 5° A/Ch nel laboratorio di analisi, come da calendario per l'anno scolastico in corso, limitandosi però ad utilizzare i personal computer e le periferiche disponibili nell'isola informatica all'uopo predisposta, ciò, al fine di proseguire la predisposizione della tesina con la quale gli allievi iniziano il colloquio dell'esame di stato, ai sensi dell'O.M. 44/05.05.2010; a seguito di ciò, inaspettatamente, in data 07.06.2010 il Dirigente Scolastico gli recapitava una contestazione di addebiti (all. 2), cui lo stesso replicava con controdeduzioni del 11.06.2010 (all. 3) con le quali riteneva di aver ampiamente chiarito ogni malinteso o equivoco nel merito; invece, in data 21.06.2010, il Dirigente Scolastico gli irrogava la sanzione disciplinare della censura, prevista dall'art. 493 del D.Lgs 297/16.04.1994 (all. 4).

Il ricorrente ritenendo ingiusta detta sanzione disciplinare ne chiedeva l'annullamento.

L'Istituto convenuto pur regolarmente citato in giudizio non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

All'udienza del 28.4.2011 la causa veniva discussa e decisa con sentenza ex art. 429 C.P.C. letta in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Dal comunicato n. 241 del 19.5.11 non si evince che vi fosse un divieto ad accedere alle aule indicate, dato che il comunicato si limita a disporre la chiusura dell'attività di laboratorio per il 31.5.10. Come rileva il ricorrente le chiavi di accesso al laboratorio di cui si contesta l'utilizzo non erano state ritirate dall'Amministrazione, rimanendo così i laboratori di fatto a disposizione dei docenti per svolgervi attività didattica secondo calendario e contratto.

Il ricorrente ha giustificato l'uso delle isole informatiche dislocate nei laboratori e nelle aule speciali per consentire agli allievi candidati di predisporre la tesina in prossimità dell'Esame di Stato e tale giustificazione pare meritevole di apprezzamento.

Nulla è stato dimostrato riguardo la contestazione di cattivo utilizzo di strumenti che sarebbero stati usati e successivamente lasciati in tensione.

Del resto pare impossibile che venga disattivato l'interruttore generale e contestualmente rimangano in tensione alcuni strumenti, come contestato dal Dirigente Scolastico.

Dalla perizia (doc. 5) allegata dal ricorrente e relativa alla sicurezza dei laboratori risulta che:

l'ordinaria movimentazione degli interruttori posti nel quadro generale non causa situazioni di pericolo, né può essere fonte di guasti ad altre apparecchiature, qualora sottoposte a regolare manutenzione; l'apertura dell'interruttore generale è incompatibile con la presenza di tensione elettrica nelle apparecchiature a valle, ed in particolare provoca nell'isola informatica la totale esclusione dalla linea elettrica; in ogni caso, non è possibile risalire agli autori delle manovre sugli interruttori nel momento in cui la chiave che apre lo sportello del quadro è liberamente accessibile.

In definitiva la sanzione disciplinare irrogata al Poles risulta ingiustificata e deve essere annullata.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, così provvede:

- annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 21.6.2010;
- condanna l'Istituto convenuto a rifondere al ricorrente le spese di causa che liquida in € 500,00, oltre IVA e CPA.

Treviso, 28 aprile 2011

IL CANCELLITE (V-1)

Michele MARSALA

Depositato in Cancelleria

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

(C-1)

Michele MARSALA

5